

le delle spese non ammortizzate (killueraggio) venne determinata - come noto - nella misura del 3% del capitale sotto rischio, per le forme ordinarie, popolari, e per le cessioni legali, mentre le spese relative alle forme collettive sono state interamente ammortizzate.

Per il 1958 si manterrà il medesimo criterio e si spera in misura ancora più rigorosa del precedente, se i risultati lordi e di bilancio lo consentiranno.

La riserva relativa alle spese di gestione sarà valutata ancora in base ai coefficienti dell'anno scorso, che presuppone una spesa annua dell'1% del capitale assicurato, per i contratti a premio unico e a premi annui limitati, mentre per le rendite vitalizie tale coefficiente sarà dell'1,25% della rendita assicurata.

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione del Servizio Attuariale e Statistico, sottopone quanto in essa contenuto all'esame del Con-